

COMUNE DI BORGO TICINO

PROVINCIA DI NOVARA

N.1698 di Repertorio

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLE PRIMARIE E
SISTEMAZIONE MENSA-CIG: 7862667E0E – CUP: E13I19000000005.

L'anno duemiladiciannove addì otto del mese di agosto in Borgo Ticino,
presso gli Uffici Comunali ubicati in Via Circonvallazione n. 37;-----

TRA

- La Gnemmi Sabina, nata a Novara il 02.09.1971, C.F.
GNMSBN71P42F952N, in sostituzione del Responsabile dell' Area Tecnica
e Manutentiva del Comune di Borgo Ticino, chiamato all'autentica del
presente atto – C.F.80009810039, con sede in Via Circonvallazione n. 37, il
quale agisce in nome, per conto ed in rappresentanza del Comune medesimo
ai sensi degli articoli 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, di seguito nel
presente atto denominato semplicemente "Comune", -----

E

La sig.ra Francini Mara nata a Verbania il 02/02/1963 residente in Oggebbio
(VB) in strada A. Manzi n. 120, C.F. FRNMRA63B42L746O in qualità di
Legale Rappresentante dell'Impresa Tecno Costruzioni S.r.L. con sede in
Verbania Possaccio (VB) in via Alla Cartiera, Codice Fiscale e Partita IVA
01655880035 di seguito nel presente atto denominato semplicemente
"Appaltatore";-----

PREMESSO

-che con deliberazione di Giunta Comunale n.45 in data 02/04/2019 è stato
approvato il progetto esecutivo per la MESSA IN SICUREZZA SCUOLE
PRIMARIE E SISTEMAZIONE MENSA – CIG: 7862667E0E – CUP:

E13I19000000005.-----

-che il Comune deve provvedere all' esecuzione dell' intervento anzidetto, per un importo dei lavori a base d' asta, come da Quadro Economico progettuale, di Euro 60.000,00= [sessantamila/00], oltre I.V.A., dei quali Euro 2.500,00=[duemilacinquecento/00], oltre I.V.A., per oneri per la sicurezza, già predeterminati dalla stazione appaltante e non soggetti a ribasso;-----

-che i lavori sono stati aggiudicati dall' impresa Tecno Costruzioni S.r.L. con sede in Verbania Possaccio in via Alla Cartiera, Codice Fiscale e Partita IVA 01655880035 per il prezzo complessivo di Euro 58.085,25= [cinquantottomilaottantacinque/25] oltre I.V.A., comprensivo degli oneri per la sicurezza, come da determinazione dell' Area Tecnica n. 109 del 07/05/2019;-----

TUTTO CIO' PREMESSO

I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante del presente contratto e stipulano quanto segue:-----

Articolo 1 – Oggetto del contratto.-----

1) il Comune concede all' appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l' appalto dei lavori citati in premessa. L' appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto.-----

Articolo 2 – Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto.-----

1) L' appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d' Appalto, integrante al progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, dell'

Elenco Prezzi Unitari, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che fanno parte integrante del contratto seppur non materialmente allegati e si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, ed in atti depositati,-----

Articolo 3 – Ammontare del contratto.-----

1) L'importo contrattuale ammonta a Euro 58.085,25=[cinquantottomilaottantacinque/25], al netto dell'I.V.A. e comprensivo degli oneri di sicurezza, tenuto conto dell'offerta presentata con un ribasso del 3,33 % e salva la liquidazione finale.-----

2) Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.-----

3) Il prezzo a corpo, con l'applicazione del ribasso offerto del 3,33% dall'appaltatore in sede di gara, costituisce prezzo contrattuale.-----

Articolo 4 – Variazioni al progetto e al corrispettivo.-----

1) Qualora il Comune per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui l'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le stesse verranno liquidate a misura salvo che ne sia convenuto preventivamente il prezzo a corpo, mediante il concordamento di nuovi prezzi ai sensi delle vigenti disposizioni.-----

Articolo 5 – Invariabilità del corrispettivo.-----

1) Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.-----

Articolo 6 – Pagamenti in acconto.-----

1) Non è dovuta l'anticipazione e non trova applicazione l'articolo 35,

comma 18, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.-----

2) All' appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento così come previsto dall' articolo 27 del Capitolato Speciale d' Appalto, nei tempi previsti della normativa vigente e nel periodo di efficacia del contratto.-----

Articolo 7 – Pagamenti a saldo.-----

1) Il pagamento dell'ultima rata a saldo, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale CRE o collaudo.-----

2) Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.-----

Articolo 8 – Persone che possono riscuotere.-----

1) Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del D.M.LL.PP. n. 145/2000 le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dal Comune è la sig.ra:-----

Francini Mara, nata a Verbania il 02/02/1963 C.F. FRNMRA63B42L746O.-----

I pagamenti verranno effettuati presso: UNICREDIT BANCA IT38R0200822401000004497931.-----

Articolo 9 – Termini per l' inizio e l' ultimazione dei lavori, ammontare delle penali.-----

1) I lavori hanno avuto inizio in data 14/05/2019, in pendenza di contratto e hanno una durata di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi;-----

2) Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell' ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale pari a Euro 60,00= [sessanta/00], come previsto dall' articolo 18, comma 1, Capitolato Speciale d' Appalto.-----

3) La penale, nella stessa misura e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d' Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell' inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell' apposito programma dei lavori.-----

4) Trova applicazione l'articolo 106 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in merito alla modifica del contratto durante il periodo di efficacia.-----

Articolo 10 – Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione-----

1) Il certificato di collaudo o, quando previsto per Legge, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso nei termini previsti dalla Legge a decorrere dall' ultimazione dei lavori, debitamente accertata con apposito certificato, al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione dei lavori.-----

2) L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.-----

3) Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dal Comune; il silenzio del Comune protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale all' approvazione.-----

4) Salvo quanto disposto dall' articolo 1669 del Codice Civile, l'appaltatore

risponde per la deformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.-----

5) L' appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell' appalto fino all' approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà del Comune richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.-----

Articolo 11 – Risoluzione del contratto.-----

1) Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto, mediante semplice lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata, con le modalità di cui l'articolo del Capitolato Speciale d' Appalto, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:-----

a) frode nell' esecuzione dei lavori;-----

b) inadempimento alle disposizioni della Direzione Lavori riguardo ai tempi di esecuzione;-----

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell' esecuzione dei lavori;-----

d) inadempienza accettata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;-----

e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;-----

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione del lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;-----

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;-----

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;-----

j) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.-----

3) Si rimanda all' applicazione dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., in merito alla risoluzione del contratto.-----

3) L' appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni.-----

Articolo 12 – Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.-----

1) A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita "garanzia definitiva" mediante polizza fideiussoria n. 1445565 rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Milano Via Mecenate n. 90 data 10/05/2019, per l'importo di Euro 2.904,26= [duemilanovecentoquattro/26] pari al 5% dell'importo contrattuale, così come previsto dall' articolo 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.-----

2) La garanzia deve essere integrata ogni volta che il comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.-----

La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'

emissione del Certificato di Collaudo o del Certificato di Regolare

Esecuzione.-----

Articolo 13 – Responsabilità verso terzi e assicurazione.-----

1) L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che l'impresa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.-----

2) L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione di responsabilità civile per danni di cui al comma 1), nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, con polizza numero 1445572 in data 10/05/2019 rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Milano – via Mecenate n. 90 per un massimale di Euro 500.000,00= [cinquecentomila/00] per danni a persone, cose o animali.-----

Articolo 14 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza;-----

1) L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.-----

2) L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 105,

comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.-----

3) L'appaltatore è obbligato, ove tenuto, all' applicazione dell'articolo 17 della legge 13/03/1999 n. 68 s.m.i.-----

4) Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all' escussione della garanzia fideiussoria.-----

Articolo 15 – Adempimenti in materia antimafia.-----

1) Ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, essendo l'importo dei lavori inferiore alla soglia di Euro 150.000 ,00 non è dovuto l' adempimento in materia di lotta all' infiltrazione mafiosa.-----

Articolo 16 – Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.-----

1) L' appaltatore ha depositato presso il Comune:-----
- un proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell' organizzazione del cantiere e nell' esecuzione dei lavori.-----

2) L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Direttore dei Lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al punto 1), ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.-----

3) Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, sostituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.-----

Articolo 17 – Subappalto.-----

1) Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.-----

2) Previa autorizzazione del Comune e nel rispetto dell'articolo 105 del

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla legge.-----

3) Il Comune non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori.-----

Articolo 18 – Obblighi dell'appaltatore/subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.-----

1) La ditta appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., come da dichiarazione in atti depositata.-----

2) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis, della L. 135/2010 e s.m.i.-----

3) La ditta appaltatrice si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del governo della provincia di Novara della notizia dell'adempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria .-----

Articolo 19 – Controversie-----

1) E' escluso il ricorso all' arbitrato-----

Articolo 20 – Spese di contratto e trattamento fiscale.-----

1) Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc) sono a totale carico dell'appaltatore.-----

2) Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all' imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione

in misura fissa pari ad Euro 200,00=[duecento/00], ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, mentre l'imposta di Bollo, ai sensi del D.M. 22.02.2007, è quantificata in modo forfettario per un importo di Euro 45,00=[quarantacinque]. Tali imposte vengono assolte con modalità telematiche mediante mod. UNIMOD.-----

Letto, approvato e sottoscritto con modalità digitale.-----

PER IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA E MANUTENTIVA

f.to con modalità digitale Gnemmi Sabina

L' APPALTATORE

f.to con modalità digitale Francini Mara

Premesso che le parti di comune accordo rinunciano alla presenza dei testimoni, ai sensi dell'art. 21 del T.U. 28.12.20000 n. 445 e dell'art. 97, comma 4, lett. C) del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., io sottoscritto Gugliotta Dott. Michele, Segretario del Comune di Borgo Ticino, attesto che le sottoscrizioni che precedono sono state apposte in mia presenza dai Sig.ri:--

- Gnemmi Sabina, nata a Novara il 02.09.1971, C.F. GNMSBN71P42F952N, in sostituzione del Responsabile dell'Area Tecnica e Manutentiva del Comune di Borgo Ticino, che agisce in nome e per conto del Comune di Borgo Ticino (NO), codice fiscale n. 80009810039;-----

- Francini Mara, nata a Verbania il 02/02/1963, C.F. FRNMRA63B42L746O, in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa Tecno Costruzioni S.r.L., con sede in Verbania Possaccio (VB) in via Alla Cartiera, Codice Fiscale e Partita IVA 01655880035, delle cui identità personali mi sono accertato mediante conoscenza personale per la sig.ra Gnemmi Sabina e carta d'identità n. AT7393829 rilasciata dal Comune di

Oggebbio in data 15/05/2014 per la sig.ra Francini Mara.-----

Borgo Ticino, li 08.08.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to con modalità digitale Gugliotta Dr. Michele